


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 2.10.01 Lorenzo Fasoli, socio della Cooperativa Edilizia Mughetto a r.l. che aveva appaltato lavori di costruzione in Cernobbio all'Impresa Antonio Castelli s.a.s., citò quest'ultima davanti al Giudice di Pace di Como al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di £ 4.130.000, a titolo di risarcimento dei danni per l'omessa custodia di un caminetto prefabbricato, appartenente all'attore ed asportato da ignoti dal cantiere nel dicembre del 2000. Costituitasi la convenuta, chiese il rigetto della domanda, segnatamente eccependo che alla data del furto non era più tenuta alla custodia del cantiere edilizio, in quanto la cooperativa committente era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del precedente 8/11/00, determinante *ipso iure* ai sensi dell'art. 81 L.F. lo scioglimento del rapporto di appalto, con conseguente cessazione di ogni obbligazione, anche accessoria, dell'impresa appaltatrice. All'esito della svolta istruttoria, documentale e orale, con sentenza dell'8.4.02 il giudice adito accolse la domanda e tale decisione, appellata dalla soccombente, con resistenza del Fasoli, venne confermata, con condanna dell'appellante alle ulteriori spese, dal Tribunale di Como, con sentenza monocratica del 1.7-27.9.03, come segue essenzialmente motivata: a) pur essendo stata posta in liquidazione coatta amministrativa la cooperativa committente, con conseguente scioglimento del rapporto di appalto, l'obbligazione accessoria di custodia del cantiere da parte dell'appaltatrice, che di fatto ne era rimasta nella detenzione, non poteva ritenersi venuta meno, non essendo ancora intervenuta una formale consegna dello stesso al curatore del fallimento; b) tale obbligazione, conformata alla stregua delle disposizioni regolanti il contratto di deposito, comportava l'osservanza della custodia delle cose ricevute in consegna con la diligenza del buon padre di famiglia e l'onere del depositario di provare il fatto a lui non imputabile, prova liberatoria non fornita nel caso di specie, in cui era risultato che il furto, accertato e denunciato da un dipendente dell'impresa Castelli intento alla periodica ricognizione del cantiere, era avvenuto durante l'effettiva perdurante detenzione dello stesso.



Avverso tale sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito il Fasoli con controricorso, illustrato con successiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell'unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 1177, 1768 e 1218 del codice civile nonché all'art. 81 della legge fallimentare, si censura essenzialmente l'argomentazione basilare della decisione di merito, secondo la quale la società appaltatrice avrebbe continuato a dover custodire il cantiere e quanto contenutovi, perché, pur essendo cessato il rapporto di appalto, sarebbe comunque rimasto in vigore l'obbligazione, ad esso connessa, della restituzione alla committente dei beni in questione, comportante, fino alla consegna, la presunzione di responsabilità nell'ipotesi di asportazione degli stessi.


Si sostiene, in contrario, che l'intervenuta pronuncia del provvedimento di sottoposizione della committente alla liquidazione coatta amministrativa avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 81 L.F., l'automatica risoluzione del contratto di appalto, con connessa cessazione *ipso iure* di tutte le obbligazioni da esso nascenti, ivi compresa quella accessoria, di custodire i beni ricevuti in consegna, permanendo il solo obbligo di liberare l'area occupata dal cantiere, senza alcuna necessità al riguardo di procedere ad una "consegna formale, trattandosi di "area a cielo aperto". Si soggiunge, a riprova di tale assunto, che la deducente, per rientrare in possesso di alcuni beni di sua proprietà, sarebbe stata costretta a chiedere l'autorizzazione del giudice delegato al procedimento concorsuale e che, solo a tutela dei propri interessi e non in adempimento di obblighi verso la controparte, avrebbe continuato a controllare quotidianamente il cantiere, a mezzo dei propri dipendenti, al fine di evitare che, in attesa del definitivo provvedimento del giudice di autorizzazione al ritiro, le proprie attrezzature venissero danneggiate o asportate.

Le censure non meritano accoglimento.

L'obbligazione di riconsegnare una cosa determinata comporta, ai sensi dell'art. 1177 cod. civ., quella di custodirla fino alla consegna. Nel caso dell'appalto, l'esaurimento o lo scioglimento, per qualsiasi causa, del rapporto dà luogo, a carico dell'appaltatore, non solo all'obbligo di lasciare liberi gli immobili del committente sui quali avrebbero dovuto compiersi le opere, ma anche quello di restituire le cose mobili eventualmente ed a tal fine ricevute in consegna. Tale obbligazione, proprio perché derivante dal venir meno delle esigenze, in funzione delle quali si giustificava la detenzione di tali beni, non può che sorgere nel momento in cui tale cessazione si sia verificata; ne consegue, pertanto, che, fino a quando la stessa non sia stata comunque adempiuta, mediante la consegna all'avente diritto, l'appaltatore continua, nonostante la cessazione del rapporto principale di appalto, ad essere detentore dei beni in questione e, pertanto, in forza della citata norma civilistica, tenuto alla relativa custodia. Non coglie nel segno, dunque, l'obiezione secondo la quale la risoluzione di diritto, ex art. 81 l.F., del contratto di appalto avrebbe determinato la cessazione anche dell'obbligazione di custodire i beni, a suo tempo ricevuti in consegna dalla committente, considerato che l'obbligo della custodia in siffatti casi è da ritenersi correlato alla persistenza della detenzione, in attesa della restituzione dei beni, e non anche all'attualità del rapporto di appalto, al quale sopravvive.

Del resto, le stesse deduzioni in fatto, sulle quali si basa il ricorso, confermano la persistenza di tale detenzione, che, non essendo stati i beni della committente ancora materialmente appresi dalla gestione del procedimento concorsuale, non avrebbe potuto limitarsi alla sole attrezzature di cantiere, lasciando gli altri alla mercè di estranei.

In definitiva, ribadito il principio, già ripetutamente affermato da questa Corte secondo il quale l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, sicché risponde di inadempimento all'obbligazione di adeguata custodia, in relazione alla responsabilità per furti o rapine, il custode che non offra prova liberatoria, dimostrando di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dall'ordinaria diligenza (v., tra le



altre, Cass. 1510/07, 12089/07, 8512/04, 534/97), deve ritenersi che i giudici di merito abbiano correttamente affermato, in cospetto della comprovata persistenza della detenzione degli immobili e di quanto contenutovi, ed in assenza di prove liberatorie da parte della convenuta, la responsabilità di quest'ultima per l'avvenuta asportazione di un bene, alla cui custodia la stessa era ancora tenuta, ai sensi dell'art. 1177 c.c., obbligo dal quale l'ex appaltatrice avrebbe potuto liberarsi solo mediante la consegna dei beni in questione o facendone formale offerta nei modi di legge.


Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.700,00 di cui 200 per esborsi.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2009.

Il Cons. rel. est.



Il Presidente



IL CANCELLIERE GI
Dott.ssa Donatella D'Anna

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 30 SET. 2009
IL CANCELLIERE GI